

REGIONE CAMPANIA - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, Centro Direzionale, Isola C/3 - 80143 Napoli - **Secondo bando per l'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di servizi comunali, anno 2003.**

Articolo 1

Finalità

1. Allo scopo di conseguire una più efficiente gestione di servizi comunali, la Regione eroga specifici contributi agli enti locali di cui all'articolo 2 che intendano progettare e realizzare l'esercizio associato di tali servizi.

Articolo 2

Enti locali beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo regionale le unioni di Comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago.

2. Possono altresì beneficiare del contributo i Comuni che intendano associarsi attraverso convenzione, a condizione che nessuno di essi superi i 30 mila abitanti rilevati al 31 dicembre 2002.

3. Non può beneficiare del contributo regionale il raggruppamento di enti in cui vi sia un ente che ha già beneficiato dei finanziamenti scaturenti dal primo bando adottato con delibera di Giunta Regionale n. 4792 del 25.10.2002.

4. Ogni ente non può partecipare a più di un raggruppamento.

Articolo 3

Domanda di richiesta del contributo

1. Per poter accedere al contributo, gli enti locali di cui all'articolo 2 debbono far pervenire alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, Centro Direzionale, Isola C/3, piano 17, 80143 Napoli - **entro e non oltre le ore 13.00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania**, una specifica domanda firmata congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti locali appartenenti al raggruppamento che intendano gestire i servizi in forma associata, recante il numero degli abitanti di ogni singolo Comune riferito al 31 dicembre 2002, corredata dal progetto per l'esercizio associato di servizi, da elaborare secondo le indicazioni e gli elementi riportati negli articoli 4 e seguenti. Qualora la domanda venga presentata da una Comunità montana o da un'Unione di Comuni o da una Comunità isolana o di arcipelago, la domanda deve essere sottoscritta oltre che dai rappresentanti legali di detti enti anche dai rappresentanti legali dei singoli Comuni aderenti al raggruppamento.

2. La domanda deve contenere l'indicazione e l'indirizzo dell'ente cui vanno inviate le comunicazioni regionali attinenti al bando.

Articolo 4

Contenuto del progetto

1. Il progetto finalizzato alla gestione dell'esercizio associato di servizi comunali deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) la mappatura dei servizi da gestire in forma associata, facendo riferimento alla classificazione contenuta nello schema ufficiale del bilancio comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 3, lettera e);

b) l'individuazione puntuale per ciascun servizio degli specifici e concreti vantaggi perseguibili attraverso la gestione associata, espressi in termini di costi e benefici;

c) l'analisi dei punti di forza e di debolezza per ciascun servizio;

d) la definizione per ciascun servizio degli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere e dei tempi occorrenti per realizzarli;

e) la scelta motivata della formula gestionale da adottare per ciascun servizio gestito in forma associata, facendo riferimento soprattutto all'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) le risorse occorrenti per l'attivazione del progetto espresse in termini di uomini, beni e servizi;

g) l'analitica descrizione delle spese da sostenere per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di servizi nei dodici mesi dalla sua attivazione;

h) il quadro finale riassuntivo delle spese di cui al punto g), decurtate delle spese eventualmente già ammesse al finanziamento da parte di enti appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Il progetto finalizzato all'esercizio associato di servizi deve necessariamente contenere le indicazioni indispensabili all'attribuzione dei punteggi secondo i parametri e i criteri di cui al successivo articolo 5. Qualora manchi uno o più elementi necessari alla valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 5, alcun punteggio verrà attribuito al raggruppamento concorrente.

Articolo 5

Valutazione del progetto, criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti più il segretario, nominati con decreto dell'Assessore agli enti locali.

2. La commissione esamina preliminarmente la documentazione presentata, ammettendo alla valutazione esclusivamente le domande presentate dagli enti individuati nell'articolo 2 ed i progetti contenenti i documenti, le notizie, i dati e gli elementi specificati negli articoli 3 e 4.

3. Ai fini della ripartizione ed assegnazione del contributo regionale, la commissione predispose la graduatoria dei progetti presentati sulla base dei punteggi assegnati con i seguenti parametri:

a) parametro demografico: punti massimi attribuibili a ciascun raggruppamento 40;

b) parametro quali/quantitativo: punti massimi attribuibili 60.

4. Quanto al parametro demografico di cui al punto a) del comma 3, i 40 punti a disposizione della Commissione vanno così attribuiti:

a) punti 40: ai raggruppamenti di Comuni nel cui ambito nessun Comune supera i 5.000 abitanti;

b) punti 30: ai raggruppamenti di Comuni nel cui ambito nessun Comune supera i 10.000 abitanti;

c) punti 20: ai raggruppamenti di Comuni nel cui ambito nessun Comune supera i 20.000 abitanti;

d) nessun punto è attribuito ai raggruppamenti nei casi rimanenti.

5. Quanto al parametro quali/quantitativo di cui al punto b) del comma 3, i 60 punti a disposizione della commissione vanno così attribuiti:

a) punti 24: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di almeno due dei seguenti servizi: segreteria, personale ed organizzazione; gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; gestione tributaria e servizi fiscali; polizia municipale; ufficio tecnico; viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; urbanistica e gestione del territorio; alcun punteggio è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

b) punti 14: ai progetti che prevedono un numero di servizi, da gestire in forma associata, non inferiore a tre; alcun punteggio è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

c) punti 12: ai progetti che prevedono l'istituzione di un nuovo servizio rispetto ad almeno uno dei Comuni del raggruppamento; nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica e a quelli che non riportano nel progetto l'indicazione che trattasi di nuovo servizio rispetto ad almeno uno dei Comuni del raggruppamento;

d) punti 10: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di servizi all'industria o anche all'artigianato; alcun punteggio è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica.

6 Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei raggruppamenti, riportando, a fianco di ognuno di essi, il punteggio attribuito e la spesa complessiva risultante dal quadro finale calcolata secondo le indicazioni di cui alla lettera h) dell'articolo 4, nonché l'elenco dei raggruppamenti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.

7 A parità di punteggio conseguito nella graduatoria, costituiscono titoli di preferenza ai fini del finanziamento nell'ordine: il numero dei servizi attivati; il numero dei Comuni presenti nel raggruppamento; il raggruppamento in cui sia presente una Comunità montana o una Unione di Comuni o una Comunità isolana o di arcipelago.

Articolo 6

Determinazione del contributo regionale

1. A valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23. 222 del bilancio di previsione del 2003, di 1.650.387,08 euro, stanziati sul capitolo 302, "Contributi agli enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e assistenza alla progettazione integrata", e di euro 1.488.153,24, stanziati sul capitolo 540 "Fondo per il finanziamento di iniziative degli enti locali e dell'associazionismo", il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane - sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 - provvede, con proprio decreto, alla presa d'atto della graduatoria stessa ed al riparto ed all'assegnazione tra i raggruppamenti del contributo nella misura fissa del 50% dell'ammontare delle spese da sostenere da parte di ciascun raggruppamento per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali nei primi dodici mesi dalla sua attivazione, risultante dal quadro riassuntivo del progetto calcolato secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

2. Il contributo massimo finanziabile per ciascun raggruppamento di gestione associata non può superare 156.927,02 euro.

Articolo 7

Documentazione integrativa

1. Entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane della Regione Campania dell'avvenuta approvazione della graduatoria e del riparto di cui all'articolo 6, ciascun raggruppamento di gestione associata trasmette, a cura del responsabile dell'attuazione del progetto di cui al successivo punto a), allo stesso Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane della Regione Campania, pena la revoca del finanziamento assegnato:

a) le delibere consiliari adottate da ciascun ente locale appartenente al raggruppamento di presa d'atto dell'assegnazione del contributo e di approvazione della convenzione di cui al punto b). Dette delibere debbono inoltre riportare: l'indicazione del dirigente, scelto tra i dirigenti degli enti partecipanti, o in mancanza di un segretario comunale o di un funzionario inquadrato nella categoria D, cui è affidata la responsabilità dell'attuazione del progetto; l'individuazione dell'ente locale cui va versato il contributo regionale, con l'indicazione del numero e dell'intestazione di conto corrente e del codice fiscale; l'impegno a gestire per almeno un triennio l'esercizio associato delle funzioni e servizi risultanti dal progetto;

b) la convenzione, sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun ente locale del raggruppamento, contenente la durata della gestione associata, le modalità di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti patrimoniali e finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

2. E' ammessa esclusivamente la sostituzione di un solo Comune nell'ambito di ciascun raggruppamento, a condizione che i requisiti quali-quantitativi di cui all'articolo 5 restino inalterati e che il Comune subentrante:

a) appartenga alla stessa fascia demografica (articolo 5, comma 4) del Comune sostituito;

b) riporti esplicitamente nella delibera di cui al punto a) del comma 1 la dichiarazione di adesione al progetto presentato dal raggruppamento, l'attestazione che i requisiti quali-quantitativi di cui all'articolo 5 sono rimasti inalterati e l'impegno a sostenere gli oneri della gestione associata almeno in misura equivalente a quella del Comune sostituito.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo assegnato a ciascun raggruppamento è erogato in tre rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:

a) la prima rata, pari al 30%, è liquidata, sempre che vi sia disponibilità in termini di stanziamento di cassa, entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 7;

b) la seconda rata, pari al 40%, è liquidata, sempre che vi sia disponibilità in termini di stanziamento di cassa, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta attivazione, in conformità del progetto presentato ed ammesso a finanziamento, dei servizi in forma associata da parte del responsabile dell'attuazione del progetto;

c) la terza ed ultima rata, pari al restante 30%, è liquidata, sempre che vi sia disponibilità in termini di stanziamento di cassa, entro 30 giorni dalla presentazione di una relazione dettagliata dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e della certificazione, a firma del responsabile dell'attuazione del progetto, con la quale si attesta l'avvenuto impegno di spesa per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua attivazione facendo

riferimento alla spesa complessiva risultante dal quadro economico riassuntivo del progetto calcolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

Articolo 9

Decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. Qualora la spesa impegnata e certificata dal responsabile dell'attuazione del progetto risulti di importo inferiore a quella preventivata, indicata nel quadro economico riassuntivo del progetto calcolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h), il saldo del contributo è decurtato in proporzione.

2. E' integralmente restituita alla Regione la prima rata del contributo, qualora la gestione associata non sia attivata e comunicata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione regionale di assegnazione del contributo.

3. Sono integralmente restituite la prima e la seconda rata del contributo qualora non sia stato impegnato, entro il termine perentorio di 450 giorni dalla comunicazione di inizio delle attività, almeno il 50% della spesa preventivata per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua attivazione risultante dal quadro economico riassuntivo del progetto, calcolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

4. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli enti inadempienti, l'Assessore agli enti locali, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con raccomandata a. r., nomina un commissario ad acta che vi provvede a spese degli enti locali inadempienti.